COMUNE DI CALCO
- PROVINCIA DI LECCO -
Via Cesare Cantù, 1 – C.a.p. 23885
C.F. 85001510131 – P.Iva 00767230139

Prot. N._____ /
File : Ordinanze-

Calco lì: 02.08.2025

ORDINANZA N. 11 DEL 02.08.2025
CONTINGIBILE ED URGENTE
PER LA TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA'

* * *

Divieto assoluto di transito a persone e mezzi lungo l'intero tratto della strada Alzaia che fiancheggia il fiume Adda

articolo 54 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

IL SINDACO

Considerato che:

- L'Associazione di Protezione Civile con sede ad Imbersago, nel corso del monitoraggio odierno, ha segnalato alcuni alberi caduti e la presenza di alberi nonché rami pericolanti incombenti sul tratto della strada Alzaia del fiume Adda, come conseguenza del fenomeno temporalesco di eccezionale portata verificatosi nella notte;

- verificate le condizioni della strada alzaia ed il livello in crescita dell'acqua del fiume Adda;

Ravvisata, per le ragioni sopra riportate, la necessità di prevenire ogni pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose lungo la strada Alzaia del Fiume Adda e verificato che sussiste un pericolo attuale e concreto;

Sentito il Responsabile dell'Area Vigilanza e Commercio;

Sentito il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale;

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D.Lgs. 267/00 e s.m.i., sulle competenze del Sindaco;

Richiamato lo Statuto Comunale:

ORDINA

A far data da oggi 02 Agosto 2025, data di emissione della presente ordinanza, e sino a nuova disposizione è vietato ed interdetto il transito a pedoni, ciclisti e mezzi di qualsiasi tipo sulla Strada Alzaia (salvo mezzi di soccorso e intervento) nel tratto di competenza comunale, lungo l'argine del fiume Adda.

DISPONE

la pubblicazione dell'ordinanza all'albo pretorio e la sua massima diffusione nonché la trasmissione alla Prefettura di Lecco, al Comando Stazione Carabinieri di Brivio, alla Protezione Civile territorialmente competente:

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 07 Agosto 1990 n. 241 e s.m.i., avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso, da parte dei soggetti legittimati, al Tribunale Amministrativo Regionale di Milano entro il termine di 60 giorni, secondo le modalità di cui alla Legge 06.Dic.1971 n. 1034 ovvero il ricorso straordinario al Prefetto nel termine di 30 giorni, oppure, in via alternativa, al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni (D.P.R. 24.Nov.1971, n. 1199), decorrenti dalla notificazione o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

IL SINDACO
Avv. Stefano MOTTA